



ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio

composto dai signori

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente

Prof. M. Rispoli Farina – Membro

Prof. M.D. Braga – Membro supplente

Prof. Avv. G. Guizzi – Membro

Prof. Avv. G. Afferni – Membro

Relatore: Prof. Avv. G. Afferni

nella seduta del 24 febbraio 2020, in relazione ai ricorsi n. 3404 e 3405, dopo aver esaminato la documentazione in atti, disposta la riunione dei ricorsi, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

I. I ricorrenti (marito e moglie) riferiscono, mediante separati ricorsi, di avere acquistato tramite operazioni disposte tra il 2013 e 2014, dietro raccomandazione di un intermediario (di seguito, la Banca Incorporata) successivamente incorporato nell'intermediario odierno convenuto, azioni e obbligazioni convertibili (successivamente convertite in azioni) della Vecchia Capogruppo della Banca Incorporata, per un controvalore complessivo di € 142.312,50. I ricorrenti contestano l'inadeguatezza di tutte queste operazioni rispetto al loro profilo, precisando che all'epoca degli acquisti essi erano già in età avanzata e con una bassa propensione al rischio. Inoltre, i ricorrenti contestano la

mancata informazione ricevuta sulle caratteristiche e la rischiosità delle azioni proposte, anche sotto il profilo della loro condizione di illiquidità al tempo degli acquisti, precisando che la Banca Incorporata aveva rappresentato le azioni della propria Vecchia Capogruppo come un investimento sicuro e di pronta liquidabilità. Tutto ciò premesso, i ricorrenti chiedono che l'intermediario convenuto sia dichiarato tenuto alla restituzione a loro favore delle somme investite o al risarcimento del danno per pari importo.

2. L'intermediario resiste a entrambi i ricorsi, con deduzioni comuni. Eccepisce, in via pregiudiziale, il proprio difetto di legittimazione passiva. Il resistente rileva sostanzialmente che i ricorrenti potrebbero far valere il loro eventuale credito restitutorio o risarcitorio esclusivamente nei confronti della Vecchia Capogruppo della Banca Incorporata. A giudizio del resistente, ciò sarebbe una conseguenza del combinato disposto del decreto legge che disciplina l'avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa della Vecchia Capogruppo, il quale escluderebbe dal perimetro dell'azienda bancaria ceduta i crediti restitutori o risarcitori degli azionisti e degli obbligazionisti subordinati della Vecchia Capogruppo per eventuali violazioni nella commercializzazione di questi titoli, e del contratto di cessione stipulato tra la Vecchia Capogruppo e lo stesso resistente, ove sarebbe precisato che tra i crediti risarcitori esclusi dalla cessione devono intendersi inclusi anche i crediti che gli stessi azionisti o obbligazionisti subordinati dovessero eventualmente vantare allo stesso titolo nei confronti delle società controllate cedute dalla Vecchia Capogruppo allo stesso resistente, quale appunto è la Banca Incorporata. Ciò affermato, il resistente chiede che entrambi i ricorsi siano dichiarati inammissibili.

3. Nelle deduzioni integrative, comuni a entrambi i ricorsi, i ricorrenti contestano il difetto di legittimazione passiva dell'intermediario convenuto, precisando che essi non agiscono nella qualità di azionisti o obbligazionisti della Vecchia Capogruppo, bensì di clienti della Banca Incorporata, la quale non è stata direttamente interessata dalla procedura di liquidazione coatta amministrativa della Vecchia Capogruppo. I ricorrenti insistono, quindi, per l'accoglimento di entrambi i ricorsi.

4. Il resistente non si è avvalso della facoltà di formulare le repliche finali.

DIRITTO

I. In via pregiudiziale, rileva il Collegio che entrambi i ricorsi sono ammissibili. Infatti, come questo Collegio ha già avuto modo di affermare in casi analoghi al presente (vedi, tra le molte, le decisioni n. 106, 111 e 112 del 2017 e la decisione n. 194 del 2018, le cui motivazioni devono intendersi qui integralmente richiamate), è infondata la tesi difensiva del resistente, secondo la quale l'eventuale credito restitutorio o risarcitorio che i ricorrenti potrebbero vantare nei confronti dello stesso resistente non sarebbe stato trasferito dalla Vecchia Capogruppo allo stesso resistente per effetto del combinato disposto del decreto legge che disciplina l'avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa della Vecchia Capogruppo e del successivo contratto di cessione dell'azienda bancaria dalla Vecchia Capogruppo al resistente. In particolare, deve ritenersi che il decreto legge di cui si discute, nella parte in cui esclude dalla cessione i crediti restitutori o risarcitori degli azionisti e degli obbligazionisti subordinati della Vecchia Capogruppo per eventuali scorrettezze nella commercializzazione di tali titoli (c.d. *misselling*), si riferisca esclusivamente ai crediti restitutori o risarcitori che questi soggetti possano vantare nei confronti della stessa Vecchia Capogruppo (per essersi avvalsi dei servizi di investimento di questa società) e non anche ai crediti restitutori o risarcitori che questi stessi soggetti possano vantare nei confronti di altre società facenti parte dello stesso Gruppo bancario (per essersi avvalsi dei servizi di investimento di queste diverse società). Infatti, la procedura di liquidazione coatta amministrativa è stata avviata nei confronti della sola Vecchia Capogruppo e non ha riguardato direttamente i debiti delle società controllate (tra cui anche la Banca Incorporata), le quali non sono divenute insolventi. Come pure questo Collegio ha già avuto modo di rilevare in casi analoghi, il risultato ipotizzato dal resistente (e cioè l'estensione dell'immunità del cessionario anche ai crediti risarcitori che gli azionisti o obbligazionisti della Vecchia Capogruppo possano vantare nei confronti di altre società dello stesso Gruppo) presupporrebbe che si sia verificata, per effetto della

liquidazione coatta amministrativa della Vecchia Capogruppo e della conseguente cessione della relativa azienda bancaria all'intermediario resistente, una successione nel debito (dalla società controllata alla società controllante) con liberazione del debitore originario (la Banca Incorporata) e senza il consenso del creditore (gli odierni ricorrenti). Tuttavia, una tale successione nel debito di tipo liberatorio (che sarebbe gravemente lesiva dei diritti del creditore, dal momento che il debitore originario *in bonis* verrebbe sostituito con un nuovo debitore insolvente) non è espressamente contemplata nel decreto che disciplina l'avvio e lo svolgimento della procedura di liquidazione coatta amministrativa della Vecchia Capogruppo. Inoltre, essa non può essere neppure ricavata per analogia da altre disposizioni di questo stesso decreto, dal momento che si deve ritenere che trattasi di disposizioni aventi natura eccezionale e, in quanto tali, non suscettibili di applicazione analogica.

2. Ciò affermato, rileva il Collegio, in via preliminare, che i due ricorsi devono essere trattati e decisi congiuntamente. Infatti, essi hanno per oggetto una pluralità di operazioni eseguite dai due ricorrenti nell'ambito, tuttavia, di un unico rapporto contrattuale con la Banca Incorporata. Inoltre, le contestazioni e le difese formulate dalle parti sono comuni per entrambi i ricorsi.

3. Venendo al merito dei ricorsi riuniti, stanti le evidenze disponibili in atti, essi risultano fondati per le ragioni di seguito rappresentate.

In via preliminare, rileva il Collegio che non è contestato, ed è comunque comprovato dalla documentazione versata in atti, che i ricorrenti hanno acquistato azioni e obbligazioni convertibili (successivamente convertite in azioni) della Vecchia Capogruppo della Banca Incorporata per un controvalore complessivo di € 142.312,50.

3. Ciò precisato, rileva poi il Collegio che risulta fondata, e assorbente di ogni altra domanda formulata dai ricorrenti, la domanda di risarcimento del danno per inadeguatezza delle operazioni proposte e per la mancata e non corretta informazione sulle caratteristiche e la rischiosità delle azioni oggetto del presente giudizio. Infatti, a fronte di queste specifiche contestazioni, il resistente, che pure si è costituito nel presente giudizio, non ha ritenuto di difendersi nel merito. Ne

conseguenze, da una parte, che le allegazioni dei ricorrenti devono ritenersi provate in quanto non contestate e, dall'altra parte, che il resistente non ha assolto all'onere di provare che la Banca Incorporata ha agito con tutta la specifica diligenza richiesta. Peraltro, nel caso di specie, il fatto che le operazioni proposte fossero inadeguate al profilo dei ricorrenti è comprovato dalla documentazione versata in atti. In particolare, nel caso di specie, è assorbente la circostanza che i ricorrenti, che all'epoca delle operazioni oggetto dei ricorsi avevano già un'età avanzata, avevano investito l'intero loro patrimonio mobiliare detenuto presso la Banca Incorporata in azioni e obbligazioni convertibili emesse dall'allora sua Capogruppo. Pertanto, si deve ritenere che tutte le operazioni oggetto dei ricorsi riuniti non fossero in alcun modo adeguate al profilo dei ricorrenti, anche dal punto di vista dell'eccessiva concentrazione.

4. Ritenuto, pertanto, che la Banca Incorporata abbia raccomandato ai ricorrenti operazioni non adeguate al loro profilo, per di più senza avere cura di informarli delle caratteristiche e della rischiosità del tipo specifico di strumento finanziario proposto, si può allora ragionevolmente presumere che, qualora la Banca Incorporata avesse agito con tutta la specifica diligenza richiesta, i ricorrenti non si sarebbero determinati nel senso di procedere all'acquisto delle azioni e obbligazioni convertibili in questione. Pertanto, considerato che il valore di tali titoli si è poi azzerato per effetto dell'avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa della Vecchia Capogruppo, i ricorrenti hanno diritto al risarcimento del danno in misura pari all'intero capitale investito (€ 142.312,50), oltre a rivalutazione monetaria dalla data di ciascuna operazione alla data dell'odierna decisione (per € 3.052,31) e interessi legali da quest'ultima data sino al soddisfo.

PQM

In accoglimento di entrambi i ricorsi, il Collegio, dopo avere proceduto alla riunione degli stessi in ragione della loro connessione, dichiara l'intermediario tenuto a risarcire ai ricorrenti il danno, per l'inadempimento descritto in narrativa, per la somma complessiva, comprensiva dunque di rivalutazione monetaria sino

alla data della decisione, di € 145.364,81, oltre a interessi legali da quest'ultima data sino al soddisfo, e fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della decisione.

Entro lo stesso termine l'intermediario comunica all'ACF gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 600,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale www.acf.consob.it, sezione "Intermediari".

Il Presidente
Firmato digitalmente da:
Gianpaolo Eduardo Barbuzzi